



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Prescrizioni legali per la castrazione precoce degli agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali

Dopo il raggiungimento della maturità sessuale, con il loro comportamento (messa in fuga degli altri animali, tentativi di monta) gli arieti possono essere fonte di stress e agitazione nelle greggi. Per tale ragione, soprattutto se sono cresciuti con il gregge, gli agnelli maschi vengono castrati.

Le informazioni tecniche illustrano le disposizioni rilevanti in materia di protezione degli animali e agenti terapeutici e sono rivolte ai detentori di animali, ai veterinari e ai servizi veterinari cantonali responsabili della loro esecuzione.

Obbligo di anestesia

La castrazione chirurgica è un intervento doloroso che deve essere eseguito sotto anestesia, come previsto dall'[articolo 16 della legge sulla protezione degli animali](#) (LPAn). L'intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. [art. 4 cpv. 2 LPAn](#)). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d'arte gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l'intervento; eseguire l'intervento in modo accurato e nel rispetto dei principi d'igiene, per ridurre le lesioni tissutali e con esse i dolori e i danni causati dalle infiammazioni.

Per alleviare il dolore postoperatorio è necessario somministrare anche medicinali veterinari adeguati (analgesici); si vedano le [dispense ufficiali del corso](#) dell'USAV.

Castrare esclusivamente gli animali giovani del proprio effettivo

I detentori di animali possono effettuare la castrazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime due settimane di età dei loro animali, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza, come indicato all'[articolo 32 dell'ordinanza sulla protezione degli animali](#) (OPAn).

Il vantaggio della castrazione precoce è che la ferita formatasi si cicatrizza più rapidamente grazie alla protezione degli anticorpi materni presenti nel colostro.

Attestato di competenza in due tappe

Corso teorico riconosciuto (1ª tappa)

L'attestato di competenza concernente la castrazione degli agnelli maschi eseguita a regola d'arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto.

L'USAV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.usav.admin.ch > Animali > Detenzione di animali da reddito > Ovini > [Interventi](#).

Il corso tratta i diversi aspetti dell'intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: diritto vigente, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e chirurgia.

Esercizi pratici con supervisione (2ª tappa)

Dopo aver ricevuto l'attestato di frequenza, i detentori di animali si esercitano nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo: imparano a somministrare correttamente i medicinali veterinari, a preparare gli agnelli all'intervento senza causare loro stress, a effettuare la castrazione in modo professionale, nonché a sorvegliare e a prendersi cura degli animali dopo l'intervento, come indicato negli [articoli 42-44 dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali](#) (OFPA).

Notifica al servizio veterinario cantonale competente (conseguimento dell'attestato di competenza)

Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l'intervento in modo corretto, il veterinario dell'effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. [art. 32 cpv. 2 OFPA](#)). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicinali veterinari ed eseguire autonomamente l'intervento.

L'obbligo di formazione sussiste anche se è il veterinario a praticare l'anestesia

È possibile che un allevatore di ovini decida di affidare l'anestesia a un veterinario. Se il detentore di animali pratica da solo la castrazione degli agnelli, deve comunque essere in possesso di un attestato di competenza teorica e pratica sui contenuti della formazione prescritti per legge (cfr. [art. 42-44 OFPA](#)).

Condizioni di dispensazione per i medicinali veterinari

Convenzione relativa ai medicinali veterinari

I prodotti utilizzati per l'anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (Mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regola la regolare frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell'effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. [art. 42 della legge sugli agenti terapeutici](#) [LATer]; [art. 10 cpv. 1-2 dell'ordinanza sui medicinali veterinari](#) [OMVet]).

La condizione per la dispensazione di Mvet utilizzati a scopo anestetico durante e dopo la castrazione chirurgica è l'attestato di competenza sopra descritto (cfr. [art. 8 cpv. 2 OMVet](#)).

Limitazioni quantitative e obbligo di tenere un registro

I Mvet possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. [art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet](#)). La dispensazione, l'utilizzo e le scorte dei medicinali devono essere documentati nel giornale dei trattamenti o nell'inventario Mvet ([art. 43 LATer](#); cfr. [art. 26 lett. a-b](#) e [art. 28 OMVet](#)).

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn); legge sugli agenti terapeutici (LATER) e ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet)

Art. 4 LPAn Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 16 LPAn Interventi su animali

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Art. 32 OPAn Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

² I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

³ Nel caso dei capretti, l'anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona titolare di un diploma in medicina veterinaria.

Art. 42 OFPAn Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l'animale e a regola d'arte.

Art. 43 OFPAn Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un'esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 44 OFPAn Contenuto della formazione

¹ La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all'anestesia e alla chirurgia.

² L'esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell'animale all'intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicinali veterinari nonché l'esecuzione corretta dell'intervento e la sorveglianza dell'animale.

Art. 42 LATER Prescrizione e dispensazione

¹ Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l'animale o l'effettivo.

² Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.

Art. 43 LATER Obbligo di tenere un registro

Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicinali per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.

Art. 8 OMVet Restrizioni nella dispensazione

² I medicinali veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.

Art. 10 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

